



Giovedì 11/01/2024

## Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2024

A cura di: Meli e Associati

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto "plafond" tramite cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo "solare" (alternativo a quello "mobile") dal 1° gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA nel limite di un importo (cosiddetto "plafond") corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2023).

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA debbono per<sup>2</sup> preventivamente trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate la dichiarazione d'intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l'obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l'esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza applicazione dell'IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n. 633/72.

Il fornitore destinatario della dichiarazione d'intento dovrà effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell'Agenzia Entrate <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp>. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, anche se la fattura può essere "differita" al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell'operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell'operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d'intento all'Agenzia Entrate.



Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell'Agente Entrate sono state definite le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agente Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento e l'Agente trasmette all'esportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

L'attività di controllo può portare anche all'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento viene rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agente delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale. Nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell'esportatore abituale occorre indicare:

- nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 "Non imponibili" a seguito di dichiarazioni d'intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agente Entrate dall'esportatore abituale.
- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agente delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.